

N. 2/2025 RG.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Letto il ricorso depositato in data 4.02.2025 da Leandro Moreno al fine di ottenere l'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII stante l'effettivo stato di totale incapacienza e l'incapacità di offrire ai creditori alcuna concreta utilità, diretta o indiretta, nemmeno in una prospettiva futura;
ritenuto che sussista la competenza di questo Tribunale, il ricorrente essendo residente in Camponogara (Ve);

ritenuto che il ricorrente, persona fisica, possa accedere alla procedura di cui all'art. 283 CCII, trattandosi di soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa o alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
rilevato che lo stesso non risulta aver mai fatto ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente;

considerato che il debitore, il quale non possiede alcun bene immobile, non appare effettivamente in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, posto che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari a complessivi € 212.201,07 (come relazionato dall'OCC) nei confronti dell'Erario per imposte legate all'attività artigianale inizialmente intrapresa (segnatamente € 19.948,80 verso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione dir. Venezia, € 186.179,01 verso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione dir. Padova, € 1.219,91 verso l'INAIL, € 4.853,35 verso l'INPS), gode solamente di un reddito mensile da lavoro dipendente attualmente pari ad € 1.500 con cui deve far fronte alle spese per il suo sostentamento per circa € 1.400 mensili (spese congrue sulla scorta dei dati Istat per un nucleo familiare formato da una sola persona): non appare dunque possibile una liquidazione controllata poiché ragionevolmente, al netto dei costi, minimamente soddisfattiva per i creditori;

considerato altresì che il ricorrente non risulta avere ulteriori significativi risparmi, come evincibile dalla documentazione in atti e dall'avvenuto pagamento di alcuni creditori a seguito della vendita dei compendi



immobiliari di proprietà del ricorrente (la sua casa di abitazione e l'immobile destinato alla sua attività artigianale) all'esito delle procedure di esecuzione immobiliari promosse a suo carico;

ritenuto che l'indebitamento non appare essersi formato per dolo e colpa grave del ricorrente, il sovraindebitamento dovendosi ricondurre, per un verso, alla crisi del mercato calzaturiero nell'ambito del quale aveva avviato un'attività artigiana di tranceria a partire dal 2002 (complice il cambio valuta del 2002 estremamente penalizzante sotto il profilo dei costi) e, per altro verso, a un accesso al credito colposo e sproporzionato da parte della banca (la quale avrebbe potuto certamente accertare l'incapacità del debitore di restituire il debito contratto, pur avendo quest'ultimo la ragionevole previsione di adempiere); sul punto, occorre inoltre evidenziare che il ricorrente, proprio per fronteggiare debiti progressivamente in aumento, lungi dall'adottare condotte gravemente colpose o dolose, si era affidato ad una società (asseritamente) specializzata per la gestione di composizioni debitorie, la Servizi & Servizi S.a.s., la quale non ha tuttavia in alcun modo contribuito alla risoluzione delle esposizioni stante la loro sopravvenuta gravità;

considerato, inoltre, che, come rilevato dall'OCC, nei primi nove anni di attività d'impresa (1998-2007) il ricorrente ha regolarmente onorato i debiti erariali e previdenziali, le prime cartelle di pagamento riguardando importi dovuti a titolo di IVA, IRPEF, IRAP dall'anno 2002 in poi in coincidenza con la crisi esogena del settore; che dal 2010 e negli anni seguenti il Leandro ha corrisposto regolarmente i tributi cosicché l'ammontare dei crediti di A.d.E. Riscossione è diminuito nel corso degli anni, riguardando principalmente contributi personali, premi assicurativi INAIL o di diritto di iscrizione alla Camera di Commercio (cfr. doc. 8 – 9 relazione particolareggiata O.C.C.); che il gestore, in merito all'elemento psicologico, ha segnalato: *“il signor LEANDRO MORENO non è conoscenza del funzionamento del sistema a ripartizione che caratterizza il nostro ordinamento previdenziale. Pertanto, il debitore è sempre stato convinto che le somme non versate a titolo di contributi avrebbero avuto rilievo solo rispetto alla sua futura pensione (ignorando che si tratta di somme necessarie per il pagamento delle attuali pensioni). Una convinzione molto diffusa nella società italiana e, financo, tra la classe politica. Per questo, lo scrivente ritiene che si debba valorizzare positivamente il pagamento da parte del ricorrente di vari debiti erariali (IRPEF e IVA in particolare) ad eccezione delle prime cartelle di pagamento notificate dall'ente riscossore”* (cfr. paragrafo n. 8 relazione particolareggiata O.C.C.);

ritenuto altresì che la condizione di attuale debito nei confronti dell'Erario non possa essere ritenuta, di per sé solo considerata, ostativa all'apprezzamento di meritevolezza del debitore incapiente, dovendosi valutare in concreto -e non già in astratto alla luce della natura del creditore- le singole vicende economiche determinanti il sovraindebitamento nel momento di sopravvenuta crisi e di sofferenza; vicende che, per le motivazioni sopra indicate, appaiono escludere la colpa grave e il dolo del debitore;



rilevato che non sono emerse condotte di malafede o atti in frode ai creditori da parte del Leandro;
ritenuto che il ricorrente possa dunque essere considerato meritevole;
visto l'art. 283 CCII,

P.Q.M.

-Dichiara l'esdebitazione di Leandro Moreno (C.F. LNDMRN65L12D325I), nato a Dolo (VE) il 12/07/1965 e residente in 30010 Camponogara (VE), in Via Cornio n. 20, fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro tre anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2 dell'art. 283 CCII che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori (si precisa che non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati);

-Dispone che il ricorrente: a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale; b) renda la detta dichiarazione all'OCC entro il mese di settembre di ciascun anno; c) la dichiarazione di cui al pt. a) dovrà essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali sopravvenienze immediatamente e sicuramente rilevanti ex art. 283 co. 1 e co. 2 CCII;

-Dispone che l'OCC vigili nel triennio sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a carico del debitore e compia le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal co. 1 dell'art. 283 CCII; nel caso verifichi l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del Giudice, lo comunicherà ai creditori, i quali potranno iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità;

-Dispone che l'OCC presenti una relazione annuale relativa all'andamento della procedura;

-Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell'OCC e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Venezia, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;

-Dispone che l'OCC comunichi il presente provvedimento al debitore e a tutti i creditori, a mezzo pec ovvero con ottenimento di ricevuta, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso a cura della Cancelleria, con avviso della facoltà di presentare opposizione ex art. 283 co. 8 CCII.

Si comunichi al PM e all'OCC.

Venezia, 25/02/2026

Il GD



Dr. Carlo Azzolini

